



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 82 del 17 aprile 2024

OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Rev.1° Aprile 2024

PROVENIENZA PROPOSTA: **DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Servizi AA.GG. e LL. e Risorse Umane**



Il Responsabile del Procedimento
(Giovanbattista Limuti)



Il Dirigente
(Pietro Livolsi)


VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento


Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa



Il Dirigente Amministrativo
(Piero Livolsi)



L'anno duemila ventiquattro il giorno 17 del mese di aprile, presso la sede del CEFPAS, sita in Caltanissetta, via Giuseppe Mulè, 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 115/Serv. 1°/S.G. del 31 marzo 2023, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 30 marzo 2023, procede all'adozione della seguente deliberazione:

- VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO l'art. 25, comma 2, della Legge di stabilità regionale 2024-2026 del 16 gennaio 2024, n. 1 modificativa del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 che prevede che dopo le parole "di diritto pubblico" sono aggiunte le seguenti parole "È un ente del Servizio sanitario regionale";
- VISTO il "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione Rev. 2, a norma dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" approvato con la Deliberazione n. 101 del 22 gennaio 2020;
- VISTO il Regolamento recante "Strutturazione aree professionali Albo tutor e altre figure professionali del Regolamento per il reclutamento delle figure professionali esterne da destinare alle attività ordinarie e progettuali del CEFPAS" approvato con la Deliberazione n. 201 del 13 febbraio 2020;
- VISTO il "Vademecum per l'attuazione del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 - Versione n. 1.0 del 26/07/2023";
- RITENUTO di redigere un nuovo regolamento che disciplini esclusivamente l'attribuzione di incarichi di collaborazione esterni (ex art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- RILEVATA la necessità di disciplinare le modalità di collaborazione per il supporto delle attività ordinarie e progettuali del CEFPAS, in coerenza con le previsioni del Vademecum per l'attuazione del PR FSE+ Sicilia 2021-2027;
- RITENUTO di affidare al Servizio Risorse Umane la predisposizione degli atti utili necessari ed opportuni affinché il Centro possa soddisfare eventuali specifiche esigenze cui non potrebbe far fronte con personale in servizio, a norma dell'articolo 7, comma 6 e 6bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO l'Accordo tra Enti pubblici stipulato tra l'Assessorato Salute della Regione Siciliana e il CEFPAS avente ad oggetto l'affidamento a quest'ultimo, nella qualità di provider, della realizzazione suddetto corso di formazione manageriale previsto dal PNRR, il quale prevede, tra l'altro che la selezione dei docenti, del personale a tempo determinato e dei collaboratori ritenuti necessari alla realizzazione del progetto avverrà utilizzando gli albi del CEFPAS e comunque previa manifestazione di interesse;
- CONSIDERATE le responsabilità dirigenziali derivanti da ritardi o mancate attuazioni dei progetti PNRR ai sensi dell'art. 21 co. 1 D. Lgs. 165/2001 e art. 22 co. 1 D. Lgs. 76/2020;

RITENUTO pertanto di mantenere vigente - nelle more che il Servizio Risorse Umane appronti le procedure atte a soddisfare eventuali specifiche esigenze cui il Centro non potrebbe far fronte con personale in servizio - l'Albo tutor ed altre figure professionali esclusivamente per i progetti PNRR in corso di realizzazione e per i profili previsti nel Vademecum per l'attuazione del PR FSE+ Sicilia 2021-2027;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DELIBERA DI

ABROGARE il "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione Rev. 2, a norma dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" approvato con la Deliberazione n. 101 del 22 gennaio 2020.

ABROGARE il Regolamento recante "Strutturazione aree professionali Albo tutor e altre figure professionali" approvato con la Deliberazione n. 201 del 13 febbraio 2020.

APPROVARE il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Rev.1° Aprile 2024", allegato e parte integrante della presente Deliberazione.

DARE MANDATO al Servizio Risorse Umane di redigere gli atti conseguenti e consequenziali alla presente deliberazione per consentire all'ente di soddisfare eventuali specifiche esigenze cui il Centro non potrebbe far fronte con personale in servizio, sulla base di specifiche indicazioni che perverranno dalla Direzione del Centro.

PREVEDERE, nelle more che il Servizio Risorse Umane appronti apposite procedure atte a soddisfare eventuali specifiche esigenze cui il Centro non potrebbe far fronte con personale in servizio, che le valutazioni comparative avvengano esclusivamente per i profili previsti nel Vademecum per l'attuazione del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 e tra gli iscritti all'Albo Tutor e Altre figure professionali;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 21 quater della Legge 7.8.1990 n. 241 ed ai sensi dell'art. 53 comma 7 della Legge Regionale 30/93.

TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore della Salute, al Direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica ed al Direttore del DASOE.

TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori.

PUBBLICARE nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs. vo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal..... al..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Valentina A. S. Di Pasquale
giusta delega prot. n. 9566 del 09.10.2023

REGOLAMENTO DEL CEFPAS PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(a norma dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. Con il presente Regolamento il CEFPAS disciplina e rende pubblica la modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione.

Art. 2

(Attività del Centro)

L'art. 2 dello Statuto del CEFPAS assegna al Centro la realizzazione delle seguenti attività:

1. la formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'assessorato regionale della sanità;
2. la realizzazione di una scuola superiore di sanità che si occupi, in particolare, della formazione dei dirigenti del servizio sanitario, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità;
3. la ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione;
4. le attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva e sicurezza ambientale;
5. la collaborazione con le Università per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche;
6. lo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio;
7. la realizzazione di studi e pubblicazioni, nonché di qualsiasi attività utile al conseguimento dei propri scopi;

Le suddette attività possono essere svolte anche in favore del personale delle altre regioni e di paesi in via di sviluppo, a titolo oneroso.

8. una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale, con la messa a disposizione di accessi alle banche dati, la fornitura di materiale bibliografico e di sussidi audiovisivi e ogni altro servizio correlato;
9. la realizzazione di attività complementari al conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. A tale scopo e per il perseguimento dei suoi compiti, il Centro può stipulare convenzioni con le Università, con le AA.SS.PP., le aziende ospedaliere e gli altri enti operanti nel settore.;
10. qualsiasi altra attività ed iniziativa richiesta dalla Regione e comunque utile al conseguimento dei propri scopi.

Il CEFPAS svolge, in favore di tutte le componenti dell'intero S.S.R., le seguenti attività in quanto connesse, complementari e integrate con la formazione permanente e l'aggiornamento:

11. il coordinamento e la realizzazione di progetti e azioni trasversali nonché di innovazione tecnologica e digitale;

12. lo svolgimento di attività di supporto tecnico operativo alle politiche regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;
13. il supporto alla Regione Siciliana nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini;
14. la misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari del SSR nelle componenti economico - gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nonché clinico - assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure e della trasparenza dei processi, e individuazione di metodologie e sviluppo di indicatori specifici;
15. il supporto alla revisione delle reti cliniche integrate ospedale-territorio;
16. il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente;
17. la gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Amministrazione regionale negli ambiti di cui al comma 1.

Art. 3

(Applicazione al CEFPAS dell'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Il CEFPAS conferisce incarichi di lavoro autonomo, per specifiche esigenze connesse alle attività di cui al precedente art. 2, a condizione che:

- a) l'oggetto della prestazione rientri nelle competenze attribuite al Centro e descritte all'art. 2;
- b) la prestazione sia coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente e si riferisca ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- c) sia stata previamente accertata l'impossibilità di utilizzare personale in servizio;
- d) sia stata previamente determinata durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) la prestazione sia di natura temporanea;
- f) la prestazione sia resa da soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca e per i servizi di orientamento, o da soggetti che operino nel campo dell'attività informatica, dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, o da professionisti iscritti in ordini/albi. In questi casi per il conferimento dell'incarico di collaborazione non necessita titolo di studio universitario;
- g) la prestazione – in caso di attività diverse da quelle conferite a soggetti riportati al precedente punto f) – sia resa da soggetti in possesso di laurea quinquennale/magistrale o in possesso di laurea triennale con ulteriore specializzazione.

Per il conferimento di incarichi di collaborazione, il CEFPAS espleta procedure comparative finalizzate all'individuazione del collaboratore con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste. La valutazione comparativa è effettuata anche attraverso colloquio, ove ritenuto conducente.

Art. 4

(Individuazione del fabbisogno)

1. La Direzione del Centro, riscontrata la necessità di avviare una collaborazione, oppure, in alternativa, ricevuta, la richiesta di attivazione della collaborazione dalla struttura aziendale interessata e verificata la congruenza con la programmazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi adottati, trasmette la richiesta al Servizio Risorse Umane. La richiesta, predisposta sul modello della specifica istruzione operativa del SGQ, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, l'eventuale riferimento espresso ai piani e programmi dell'ente;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione;

- e) determinazione del compenso in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, assicurando la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione nonché la tipologia e la periodicità del pagamento;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Il Servizio Risorse Umane, verificata la temporaneità della necessità, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni del personale in forza all'ente, determina la necessità del ricorso ad una collaborazione esterna, procede alla verifica della rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge per come riportati all'art. 3, e convalida la richiesta in termini di durata, luogo, oggetto verificando la congruenza del costo della prestazione nel rispetto del vademecum FSE+ 2021 – 2027.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6

(Proroga del contratto e liquidazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il CEFPAS può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque congruo rispetto alla durata complessiva dell'incarico e all'obiettivo da perseguire, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)

